SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2023, n. **7**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 2022, N. 190

All'articolo 1:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «del presente provvedimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 sono»;

al secondo periodo, le parole: «del Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo» e le parole: «iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,»;

al comma 3, le parole: «al comma 2, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 si provvede».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 698):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), il 12 dicembre 2022.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 12 dicembre 2022, con i pareri del comitato per la legislazione e della V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 22 e il 28 dicembre 2022; l'11 e il 12 gennaio 2023.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2023 e approvato il 17 gennaio 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 467):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 18 gennaio 2023, con i pareri del comitato per la legislazione e della 5ª commissione (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 24 gennaio 2023.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 24 gennaio 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

23G00013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 gennaio 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la nota Agret 06 prot. n. 5863 del 9 gennaio 2023 inerente «Avvio della gestione finanziaria - Art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 20 dicembre 2018, del 17 dicembre 2020, del 21 dicembre 2021, del 5 ottobre 2022 e del 16 e 20 dicembre 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.

MAIS

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21574	Complicio	200	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21578	DKC3327	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21579	Zenance	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21586	Officia	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21587	DKC3434	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21589	DKC3532	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21593	DKC3937	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21610	DKC4038	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21696	SY Cube	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21721	SY Commodus	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21722	SY Fertilus	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21728	Sukodra	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21730	Fulmar	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21750	Clamor	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21758	Tonitrus	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21765	SY Remus	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21766	SY Altess	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21767	SY Arax	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21770	Romulus	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21771	Vasilico	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21772	Madani	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21773	SY Granaris	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21868	Javelo	200	HD	SeedGenetic GmbH
21891	Greenmount	200	HT	SeedGenetic GmbH
21892	Beluga	200	HT	SeedGenetic GmbH
21893	Bots	200	HD	SeedGenetic GmbH
21894	Cabestro	200	HT	SeedGenetic GmbH
21895	Rooma	200	HT	SeedGenetic GmbH
21896	Ismeri	200	HT	SeedGenetic GmbH
21897	Strozzi	200	HD	SeedGenetic GmbH
21903	Wesley	200	HS	Limagrain Europe S.A.

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21908	Barkley	200	HS	Limagrain Europe S.A.
21913	LG31252	200	HT	Limagrain Europe S.A.
21919	Midnight	200	HS	Limagrain Europe S.A.
21943	Idyll	200	HT	SeedGenetic GmbH
21944	Subroga	200	HS	SeedGenetic GmbH
21945	Farmirella	200	HT	SeedGenetic GmbH
21946	Babylon	200	HS	SeedGenetic GmbH
21948	Mojave	200	HS	SeedGenetic GmbH
21949	Magelan	200	HS	SeedGenetic GmbH
21951	Turkoman	200	HS	SeedGenetic GmbH
21955	Cohiba	200	HS	SeedGenetic GmbH
21957	Alabama	200	HT	SeedGenetic GmbH
21991	Rucano	200	HS	SeedGenetic GmbH
21992	Traviata	200	HS	SeedGenetic GmbH
21994	Subtila	200	HS	SeedGenetic GmbH
21996	Conemara	200	HS	SeedGenetic GmbH
21998	Yurok	200	HT	SeedGenetic GmbH
21999	Yuma	200	HS	SeedGenetic GmbH
22003	Rucow	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22005	Timbuktu	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22025	Bourbon	200	HS	Mas Seeds
22028	Arrakis	200	HS	Mas Seeds
22033	MAS 282K	200	HS	Mas Seeds
22034	Sonata	200	HS	Mas Seeds
22035	Blakmamba	200	HS	Mas Seeds
22036	MAS 275L	200	HS	Mas Seeds
22037	MAS 314P	200	HS	Mas Seeds
22039	Tokamak	200	HS	Mas Seeds
22040	MAS 212B	200	HS	Mas Seeds
22041	Altima	200	HS	Mas Seeds
22044	Sunbelt	200	HT	Mas Seeds
22048	Stanley	200	HT	Mas Seeds
22098	Farmokone	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22102	Nabucco	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22106	Bakuta	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22107	Kombatan	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22108	Parsifal	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22110	Bayninja	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22111	Farmazing	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22119	Valdragon	200	HT	Euralis Semences
22123	Scorecard	200	HT	Euralis Semences

SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
22125	LBS1205	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22128	LID3306C	200	HS	Euralis Semences
22132	LBS1993	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22133	P7655	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22145	P8390	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22147	P8115	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22149	BRV2770B	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22153	INDEM1939	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22154	P8317	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22155	P8256	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22159	BRV2814B	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22160	BRV2931B	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22161	LBS2550	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22163	P8441	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22164	P8303	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22166	LBS2608	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22167	P8660	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22170	BRV2156B	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22171	LBS2007	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22173	INDEM1752	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22177	P9002	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22183	P8902	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22184	P9256	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22185	LBS3606	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22232	Wakefield	200	HS	Euralis Semences
22281	Obscuro	200	HS	Panam France SARL
20890	Butor	200	HS	Syngenta France S.A.S.
21238	Oxando	200	HS	Panam France SARL
21615	DKC4391WX	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21620	DKC4238	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21640	Kweeker	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21650	DKC5132	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21682	KWS Hypolito	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21685	Telemo	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21686	KWS Mikaelo	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21776	SY Margot	300	HS	Syngenta France S.A.S.
21838	ISH314	300	HS	Adriatica S.p.A,
21839	ISH315	300	HS	Adriatica S.p.A,
21964	KWS Seducto	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21965	KWS Voltario	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22032	Shadow	300	HS	Mas Seeds
22046	Komoe	300	HS	Mas Seeds
22186	P9320	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22190	P9967	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22192	P9944	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22193	P9975	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22195	INDEM1357	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22197	P0260	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22198	P0283	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22199	LBS4716	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22200	LID5020C	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21077	Downhill	300	HS	Euralis Semences
6092	Madi	300	HT	Panam France SARL
21652	KWS Rogerio	400	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21665	Populario	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21669	DKC5526	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21786	Dormo	400	HS	Syngenta France S.A.S.
21790	SY Parago	400	HS	Syngenta France S.A.S.
21791	Nicusor	400	HS	Syngenta France S.A.S.
22201	P0450	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22202	LID5505C	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22203	LID6303C	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22204	P0920	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22236	LID5410C	400	HS	Euralis Semences
20101	Williano	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
12245	ZP341	400	HT	Maize Research Institute "Zemun Polje"
21542	DKC6131	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21617	DKC5404WX	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21631	KWS Nemo	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21658	KWS Marinero	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21803	SY Itaka	500	HS	Syngenta France S.A.S.
21807	SY Giove	500	HS	Syngenta France S.A.S.
21811	SY Boldor	500	HS	Syngenta France S.A.S.
21933	LG31515	500	HS	Limagrain Europe S.A.
22206	P0946	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
10881	Wichita	500	HS	American Genetics LTD
21057	Pignoletto Peila	600	HS	Planta Srl
21544	DKC6537	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21551	DKC6731	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21634	KWS Primato	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21637	Berlino	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21638	Pregiato	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21814	SY Stonen	600	HS	Syngenta France S.A.S.
21815	SY Brandon	600	HS	Syngenta France S.A.S.
21819	Nores	600	HS	Syngenta France S.A.S.
21821	Bruneor	600	HS	Syngenta France S.A.S.
21824	SY Zoltan	600	HS	Syngenta France S.A.S.
21834	ISH624	600	HS	Adriatica S.p.A,
22042	MAS 674L	600	HS	Mas Seeds
22210	P1206	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22214	P1293	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22215	P1410	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21535	DKC6836SC	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21538	DKC7236SC	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21555	DKC7034	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21825	Tuga	700	HS	Syngenta France S.A.S.
21827	SY Caliber	700	HS	Syngenta France S.A.S.
21828	SY Patrius	700	HS	Syngenta France S.A.S.
21936	LG31680	700	HS	Limagrain Europe S.A.
21937	LG31688	700	HS	Limagrain Europe S.A.
20900	SY Werner	200	HS	Syngenta France S.A.S.
20902	SY Helenor	200	HS	Syngenta France S.A.S.
20911	SY Topaze	200	HS	Syngenta France S.A.S.
20917	SY Gemini	200	HS	Syngenta France S.A.S.
20920	SY Diplomat	200	HS	Syngenta France S.A.S.

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
20928	SY Fabio	300	HS	Syngenta France S.A.S.
20898	Findor	200	HS	Syngenta France S.A.S.
20923	Conil	300	HS	Syngenta France S.A.S.
20661	Java	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20665	Abeonia	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20666	Taos	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20670	Laguna	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20725	Geologix	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20742	Chimborazo	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20782	Ethika	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20787	Ipnotik	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20658	Chamas	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20732	Gargantua	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
19678	Malacia	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
18230	Quickfield	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
19673	7001C	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21461	Bourbon	Genetic Services S.R.L.

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21521	Eurocity	Florimond Desprez
21502	RGT Romero	RAGT 2N S.A.S

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21493	Pasodoble	Società Produttori Sementi S.p.A.
21494	Zandalee	Società Produttori Sementi S.p.A.
21465	SU Hycardi	Asur Plant Breeding SAS
21464	SU Marmiton	R.V. Venturoli S.R.L. Socio Unico e Asur Plant Breeding SAS

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21522	Partance	Florimond Desprez

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
20701	Terrapin Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21564	Smart Evita KWS	Kws Italia S.p.A.
21566	Ameriva KWS	Kws Italia S.p.A.
21570	BTS 1715	Betaseed Italia Srl
21571	BTS 2095 N	Betaseed Italia Srl
21572	BTS Smart 2815 N	Betaseed Italia Srl
21591	Kamzik Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21594	Fd Manoir Smart	Florimond Desprez
21595	Manatee Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21602	Agame Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21603	Bucanneer Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21605	Sparrow Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21606	Pygmy Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21607	Vaquita Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
21608	Hoacin Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.

COLZA

Codice SIAN	Varietà	Ibrido	Tipo	Responsabile conservazione in purezza
21447	RP202	HS	AE	Rapsodie s.a.s.
21450	Gypsie	HS	00	Rapsodie s.a.s.
21451	RP204	HS	AE	Rapsodie s.a.s.
21452	R	HS	00	Rapsodie s.a.s.

LINO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
21427	LS Anthocya	Laboulet Semences

FORAGGERE

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
19533	Fava cavallina	Castel del Monte	Genetic Services S.R.L.
20518	Favino	Melman	ISEA S.R.L. e Società Produttori Sementi S.p.A.
19669	Lupinella	San Demetrio	Natura S.R.L.
20517	Lupino bianco	Padel	ISEA S.R.L. e Società Produttori Sementi S.p.A.
19688	Veccia vellutata	Fiore	Natura S.R.L.

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**LISTA**	**Responsabile della conservazione in purezza**
4331	Anguria	Raja	A	Meridiem Seeds S.L.
4334	Anguria	Dolcenina	A	Meridiem Seeds S.L.
4296	Basilico	Robur	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
4242	Cetriolo	Segura	A	ISI Sementi S.p.a.
4280	Cetriolo	Donnie	A	Blumen Group S.P.A.
4205	Lattuga	Incanto	A	Blumen Group S.P.A.
4319	Lattuga	Manila	A	Blumen Group S.P.A.
4282	Melanzana	Rosantica	A	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
4283	Melanzana	Rosabella	A	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
4284	Melanzana	Ariane	A	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
4337	Melanzana	Hermosa	A	Meridiem Seeds S.L.
4344	Melanzana	Vigorox	A	Tera Seeds Srl Cons.
4335	Melone	Mondrian	A	Meridiem Seeds S.L.
4248	Peperone	Adalgisa	A	Nirit Seeds Ltd
4249	Peperone	Adensia	A	Nirit Seeds Ltd
4250	Peperone	Mascagni	A	Nirit Seeds Ltd
4251	Peperone	Ras	A	Nirit Seeds Ltd
4277	Peperone	Emilio	A	ISI Sementi S.p.a.
4298	Peperone	Prospero	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
4299	Peperone	Furio	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
4180	Pomodoro	**VV506**	A	Seeds Technologies D.M. Ltd

Codice SIAN	Specie	Varietà	LISTA	Responsabile della conservazione in purezza
4187	Pomodoro	Liberty	A	Seeds Technologies D.M. Ltd
4243	Pomodoro	Ballarò	A	Nirit Seeds Ltd
4244	Pomodoro	Benes	A	Nirit Seeds Ltd
4245	Pomodoro	Cardellino	A	Nirit Seeds Ltd
4246	Pomodoro	Lubino	A	Nirit Seeds Ltd
4247	Pomodoro	Apeliotes	A	Nirit Seeds Ltd
4252	Pomodoro	Ribeca	A	Nirit Seeds Ltd
4253	Pomodoro	Carreras	A	Nirit Seeds Ltd
4254	Pomodoro	Piktorum	A	United Genetics Italia S.P.A.
4255	Pomodoro	Maicon	A	Seeds Technologies D.M. Ltd
4266	Pomodoro	Kissme	A	ISI Sementi S.p.a.
4267	Pomodoro	Aiace	A	Nirit Seeds Ltd
4313	Pomodoro	Longino	A	United Genetics Italia S.P.A.
4314	Pomodoro	**AT73**	A	ISI Sementi S.p.a.
4320	Pomodoro	Vortex	A	Blumen Group S.P.A.
4321	Pomodoro	Babymunda	A	ISI Sementi S.p.a.
4322	Pomodoro	Aleatico	A	Tera Seeds Srl Cons.
4323	Pomodoro	Camonero	A	Tera Seeds Srl Cons.
4325	Pomodoro	Ruffito	A	Tera Seeds Srl Cons.
4326	Pomodoro	Arabasco	A	Tera Seeds Srl Cons.
4327	Pomodoro	Bowie	A	Meridiem Seeds S.L.
4328	Pomodoro	Castro	A	Meridiem Seeds S.L.
4340	Pomodoro	Extramar	A	Tera Seeds Srl Cons.
4341	Pomodoro	Cartizze	A	Tera Seeds Srl Cons.
4343	Pomodoro	Mascali	A	Tera Seeds Srl Cons.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**LISTA**	**Responsabile della conservazione in purezza**
4303	Zucca	Fat man	A	Blumen Group S.P.A.
4310	Zucca	**TSX817**	A	Tokita Sementi Italia Srl
4311	Zucca	**TSX820**	A	Tokita Sementi Italia Srl
4112	Zucchino	Karma	A	Progene Seed Società Semplice Agricola
4184	Zucchino	Diletta	A	Seeds Technologies D.M. Ltd
4329	Zucchino	Faber	A	Meridiem Seeds S.L.

3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	**Specie**	**Vecchia denominazione**	**Nuova denominazione**
19672	Mais	DKC6212	Picuris

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
11255	Avena	Luna	Fondazione Morando Bolognini e CREA IT RM Cento di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari	CREA CI FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura
3624	Avena	Marisa	Fondazione Morando Bolognini e CREA IT RM Cento di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari	CREA CI FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura
4411	Avena	Flavia	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
6510	Avena	Fulvia	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
20575	Avena	Naomi	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
6511	Avena	Nigra	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
11201	Spelta	Giuseppe	Fondazione Morando Bolognini e CREA CI FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura	CREA CI FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura
13114	Orzo distico	Sirio	CREA GB FIO Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica	CREA GB FIO Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica e Adriatica S.p.A.
19595	Orzo distico	Gluck	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
19597	Orzo distico	Lucrezia	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
20583	Orzo distico	Mita	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
644	Orzo distico	Tea	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
7875	Orzo distico	Tipo	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
3239	Orzo polistico	Arianna	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
17189	Orzo polistico	Futura	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
17933	Orzo polistico	Giada	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
19596	Orzo polistico	Opale	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
4410	Orzo polistico	Perla	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
8660	Mais	Karate	KWS Seeds Inc. e KWS Italia S.p.a.	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
8608	Mais	Klimt	KWS Seeds Inc. e KWS Italia S.p.a.	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
7871	Mais	Klaxon	KWS Seeds Inc. e KWS Italia S.p.a.	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
7846	Mais	Kamil	KWS Seeds Inc. e KWS Italia S.p.a.	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
9184	Mais	Kumin	KWS Seeds Inc. e KWS Italia S.p.a.	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
2945	Mais	Jeff	Venturoli Sementi Srl e Renk International LDT	R.V. Venturoli Srl Socio Unico e Renk International LDT
14269	Mais	Ulisse VSM	Venturoli Sementi Srl e Fondazione Morando Bolognini	R.V. Venturoli Srl Socio Unico e Fondazione Morando Bolognini
9916	Frumento duro	Achille	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
13131	Frumento duro	Adone	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
19606	Frumento duro	Bacco	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
15750	Frumento duro	Cleto	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
15047	Frumento duro	Corallo	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
12477	Frumento duro	Cuspide	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
9915	Frumento duro	Dario	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
17190	Frumento duro	Domino	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
1306	Frumento duro	Durango	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
17953	Frumento duro	Ermes	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
13130	Frumento duro	Ettore	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
3568	Frumento duro	Gardena	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
20696	Frumento duro	Geniale	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
18782	Frumento duro	Gitago	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
2028	Frumento duro	Grazia	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
11204	Frumento duro	Lancia	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
15749	Frumento duro	Learco	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
20580	Frumento duro	Lucso	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
15748	Frumento duro	Maciste	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
5453	Frumento duro	Nerone	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
11206	Frumento duro	Pablo	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
5464	Frumento duro	Provenzal	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
3582	Frumento duro	Rusticano	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
17952	Frumento duro	Telemaco	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
18753	Frumento duro	Malakos	Isea Srl e CREA IT Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari	Isea Srl e CREA IT Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari e Società Produttori Sementi S.p.A.
3561	Frumento duro	Semolon	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
1342	Frumento duro	Tresor	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
8866	Frumento duro	Trionfo	Venturoli Sementi Srl e Adaglio Sementi Srl	R.V. Venturoli Srl Socio Unico e Adaglio Sementi Srl

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
8933	Frumento duro	Tripudio	Venturoli Sementi Srl	R.V. Venturoli Srl Socio Unico
23728	Frumento tenero	AG300	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
12443	Frumento tenero	Afrodite	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
20578	Frumento tenero	Darma	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
18781	Frumento tenero	Drusilla	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
13132	Frumento tenero	Eletta	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
18758	Frumento tenero	Giunone	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
14405	Frumento tenero	Ilaria	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
15041	Frumento tenero	Lucilla	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
18759	Frumento tenero	Minerva	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
18773	Frumento tenero	Nefertari	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
13133	Frumento tenero	Paleotto	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
11811	Frumento tenero	Stendal	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
19610	Frumento tenero	Tecla	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
8382	Frumento tenero	Vittorio	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
3622	Frumento tenero	Colfiorito	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
7771	Frumento tenero	Colledor	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
2740	Frumento tenero	Festa	Isea Srl e E.N.E.A. Dipartimento Agrobiotecnologie – Unità di Progetto Sementi e Vivaismo	Isea Srl e E.N.E.A. Dipartimento Agrobiotecnologie – Unità di Progetto Sementi e Vivaismo e Società Produttori Sementi S.p.A.
2741	Frumento tenero	Libra	Isea Srl e E.N.E.A. Dipartimento Agrobiotecnologie – Unità di Progetto Sementi e Vivaismo	Isea Srl e E.N.E.A. Dipartimento Agrobiotecnologie – Unità di Progetto Sementi e Vivaismo e Società Produttori Sementi S.p.A.
2742	Frumento tenero	Veda	Isea Srl e E.N.E.A. Dipartimento Agrobiotecnologie – Unità di Progetto Sementi e Vivaismo	Isea Srl e E.N.E.A. Dipartimento Agrobiotecnologie – Unità di Progetto Sementi e Vivaismo e Società Produttori Sementi S.p.A.
19599	Triticale	Conero	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
19598	Triticale	Pitino	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
1165	Triticale	Catria	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.
14404	Triticale	Quirinale	Isea Srl	Isea Srl e Società Produttori Sementi S.p.A.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
7821	Fienarola dei prati	Bluestar	Pure Seed Testing Inc.	Landmark Turf And Native Seed
432	Erba medica	Itaca	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
531	Favino	Chiaro di Torre Lama	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
3169	Favino	Collameno	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
8890	Favino	Enrico	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
534	Favino	Scuro di Torre Lama	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
8888	Veccia comune	Principessa	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
11914	Girasole	Ancilla	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
11913	Girasole	Archeo	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
3959	Girasole	Michel	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
17570	Soia	Duchessa	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
17569	Soia	Gioconda	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
17568	Soia	Liuba	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
11151	Colza	Ilia	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.
568	Colza	Kutiba	Isea S.R.L.	Isea S.R.L.; Societa' Produttori Sementi S.P.A.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**DM iscrizione o rinnovo**
14962	Girasole	LG5382	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14956	Girasole	LG5405	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14957	Girasole	LG5417	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14963	Girasole	LG5475HO CP	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14949	Girasole	LG5497	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14955	Girasole	LG5509	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14959	Girasole	LG5516	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14958	Girasole	LG5547HO	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14960	Girasole	LG5563 CL	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14951	Girasole	LG5577	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14950	Girasole	LG5627	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
14957	Girasole	LG5417	837 LIMAGRAIN EUROPE S.A.	8902 del 28/04/2014
8746	Riso	Creso	158 LUGANO LEONARDO SRL	3975 del 19/02/2015
13192	Riso	Fast	158 LUGANO LEONARDO SRL	2642 del 03/02/2012
8018	Riso	Genio	158 LUGANO LEONARDO SRL	3975 del 19/02/2015

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	DM iscrizione o rinnovo
7027	Riso	Pony	158 LUGANO LEONARDO SRL	2993 del 15/02/2013
8748	Riso	Scirocco	158 LUGANO LEONARDO SRL	3975 del 19/02/2015
14442	Frumento duro	RGT Albiozur	RAGT 2N S.A.S.	159 del 07/01/2014
8930	Frumento tenero	Rabelais	RAGT 2N S.A.S.	3975 del 19/02/2015
14437	Frumento tenero	RGT Arkata	RAGT 2N S.A.S.	159 del 07/01/2014
20445	Mais	KWS Seferino	KWS SAAT SE	96037 del 26/02/2021
9237	Mais	Agrister	Limagrain Italia S.p.A.	4406 del 18/02/2016
11304	Mais	Antiss	Limaagrain Veneuil Holding S.A.	8107 del 26/02/2020
16990	Mais	Buckley	Limagrain Europe S.A.	1168 del 12/01/2017
12058	Mais	Noah	Limaagrain Veneuil Holding S.A.	96041 del 26/02/2021
14686	Mais	LG30525	Limagrain Europe S.A.	2625 del 03/02/2014
17002	Mais	LG30595	Limagrain Europe S.A.	1168 del 12/01/2017
14257	Mais	LG30703	Limagrain Europe S.A.	2937 del 15/02/2013
18358	Mais	LG31401	Limagrain Europe S.A.	1607 del 15/01/2019

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2023

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

23A00403

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Arca a r.l. in liquidazione», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Arca a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 768.697,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.010.569,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 558.039,00;

Considerato che in data 21 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Arca a r.l. in liquidazione», con sede in Carrara (MS) - (codice fiscale 00605620459), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldemaro Lascialfari, nato ad Empoli (FI) il 14 luglio 1944 (codice fiscale LSCLMR44L14D403P), domiciliato in Prato alla via Domenico Zipoli n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00391

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione florovivaistica delle Marche società cooperativa agricola in sigla A. Flor. Marche coop. agricola in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Associazione florovivaistica delle Marche società cooperativa agricola in sigla A. Flor. Marche coop. agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 2.920,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 54.707,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 48.897,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di ruoli esattoriali;

Considerato che in data 1° settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Associazione florovivaistica delle Marche società cooperativa agricola in sigla A. Flor. Marche coop. agricola in liquidazione», con sede in Ancona (codice fiscale 93063770429), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Falzetta, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 28 agosto 1974 (codice fiscale FLZNDR74M28I324O), domiciliato in Porto Sant'Elpidio (FM) alla via Umberto I n. 657.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00392

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Auro - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Auro - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 7.250,00, si riscontra una massa debitoria di euro 492.703,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 486.903,00;

Considerato che in data 9 settembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresen-

tanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Auro - Società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10974880014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato a Alessandria il 4 novembre 1969 (codice fiscale BRSSFN69S04A182B), domiciliato in Alba (CN) alla via Longhi, n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00393

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cerisano a r.l. in liquidazione», in Cerisano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Cerisano a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 105.273,00, si riscontra una massa debitoria di euro 179.767,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -97.608,00;

Considerato che in data 22 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Cerisano a r.l. in liquidazione», con sede in Cerisano (CS) - (codice fiscale n. 02715700783), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Pisani, nato a Crotone il 15 marzo 1975 (codice fiscale PSNMLE75C15D122I), ivi domiciliato in via Firenze.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00404

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delta Seconda società cooperativa edilizia - in liquidazione», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Delta Seconda società cooperativa edilizia - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, nonché dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2022, fatta pervenire dalla stessa società, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.344.429,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.397.193,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -62.992,00;

Considerato che in data 18 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Delta Seconda società cooperativa edilizia - in liquidazione», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale n. 80008950927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano (CA) il 29 gennaio 1962 (codice fiscale CDDCRD62A29G113F), domiciliato in Cagliari (CA), via Figari, n. 7B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00405

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Greener cooperativa sociale a mutualità prevalente a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Greener cooperativa sociale a mutualità prevalente a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 giugno 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 18.628,00, si riscontra una massa debitoria di euro 81.424,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 62.866,00;

Considerato che in data 11 marzo 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Greener cooperativa sociale a mutualità prevalente a responsabilità limitata», con sede in Genova (codice fiscale 02547430997) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNCLRT64E22I480N), domiciliato in Ceriale (SV) alla via Aurelia, n. 129/3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00467

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Imed società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Imed società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 80.128,00, si riscontra una massa debitoria di euro 186.453,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 110.791,00;

Considerato che in data 10 maggio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 maggio 2019 con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali questa amministrazione, con nota del 6 dicembre 2019, ha concesso una sospensione del procedimento per un periodo non superiore a novanta giorni, invitando la società a voler produrre, entro detto termine, ulteriori elementi di conoscenza comprovanti il superamento della condizione di insolvenza;

Preso atto delle successive note di riscontro del legale rappresentante alla nota della divisione competente;

Vista la nota del 16 dicembre 2020 con la quale il competente ufficio ha comunicato formalmente il permanere dello stato di insolvenza, ribadendo le proprie valutazioni sul sostanziale stato di decozione della cooperativa;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Imed società cooperativa», con sede in Asti (codice fiscale 01510550054) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Torino alla via Carlo Alberto n. 36 - presso Studio Caccamo.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00468

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Colonna società cooperativa sociale a mutualità prevalente», in Bordighera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Colonna società cooperativa sociale a mutualità prevalente» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.048,00, si riscontra una massa debitoria di euro 45.932,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 44.884,00;

Considerato che in data 18 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Colonna società cooperativa sociale a mutualità prevalente», con sede in Bordighera (IM) - (codice fiscale 01586320085) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Silvia Guglielminetti, nata a Genova il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGLSLV70S59D969S), ivi domiciliata in via Canevari n. 24/10 sc. D.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00469

DECRETO 13 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vite e Nocciolo società cooperativa», in Mango e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Vite e Nocciolo società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 47.491,00, si riscontra una massa debitoria di euro 115.258,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 67.767,00;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Vite e Nocciolo società cooperativa», con sede in Mango (CN) (codice fiscale 01593140054) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Torino alla via Carlo Alberto n. 36, presso Studio Caccamo.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00470

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 dicembre 2022.

Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che stabilisce che la delegazione sindacale è «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato (...), individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione) in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano (...) una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Ritenuto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995, con riferimento al solo dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni sindacali che posseggano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione;

Vista la nota prot. 6875 del 16 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2021, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente della Polizia di Stato;

Visto l'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina il limite massimo di n. 63 distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato;

Visto il citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organiz-

zazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, «… è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.»;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, per il triennio 2022-2024, sono le seguenti:

SIULP;

SAP;

SIAP;

FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.;

Federazione COISP MOSAP;

SILP CGIL.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato.

1. Il contingente complessivo di sessantatré distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2022-2024, tra le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, sono così ripartiti:

SIULP: diciotto distacchi sindacali;

SAP: dodici distacchi sindacali;

SIAP: nove distacchi sindacali;

FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.: nove distacchi sindacali;

Federazione COISP MOSAP: nove distacchi sindacali;

SILP CGIL: sei distacchi sindacali.

Art. 3.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.

Art. 4.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: ZANGRILLO

23A00402

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 ottobre 2022.

Istituzione della sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI denominata «Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016». (Ordinanza n. 39).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 agosto 2022 di concessione del regime di aiuto *State Aid SA.103316 (2022/N) - Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments in the areas affected by the seismic events of 2009 and 2016*;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede, all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'art. 11, comma 5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», prevede, all'art. 2, comma 1, che le regioni e le province autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale:

a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;

b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;

c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;

Visto altresì l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2012;

Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «… possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato fondo.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2015, n. 288, che stabilisce le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti definiti «Nuova Sabatini» agli altri interventi del Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del fondo», di cui all'art. 12, comma 1, del decreto interministeriale 6 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del fondo», di cui all'art. 12, comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle «operazioni a rischio tripartito», che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con cui sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del fondo, le vigenti disposizioni operative;

Viste altresì le ordinanze 21 del 27 aprile e 25, 27, 29 del 30 giugno relative ai bandi per il sostegno degli investimenti alle imprese e l'ordinanza n. 36 del 12 agosto recante integrazioni e modiche ai richiamati bandi per le imprese;

Considerata la necessità di sostenere, in prima istanza, la realizzazione degli investimenti delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi della macro-misura B «Rilancio economico sociale» e a quelli previsti dal bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia (*sub*-misure A2.3 e A2.4), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR, ubicati nei comuni colpiti e danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno subito danni correlati al recente conflitto russo-ucraino;

Dato atto che, per i fini innanzi illustrati, attraverso incontri e intese tra il M.I.S.E., il M.E.F. e il Commissario straordinario si è pervenuti alla definizione di uno schema di accordo per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, comprensivo dei professionisti, fondo finanziato con le risorse previste dall'art. 43-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 202, n. 233;

Ritenuto opportuno che il Fondo di garanzia possa assistere anche le imprese e gli operatori economici danneggiati negli interventi per la ricostruzione previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, in particolare al fine garantire l'anticipazione dell'IVA ove richiesta;

Considerato che le risorse per il finanziamento del Fondo speciale di garanzia sono espressamente dedicate agli interventi nel territorio del sisma 2016, come per legge definito, ma che non sussistono ostacoli affinché un'analoga iniziativa sia intrapresa, con autonomo provvedimento, ai medesimi fini in favore degli interventi relativi ai comuni danneggiati dal sisma del 2009;

Richiamata la definizione dei criteri stabiliti dalla cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12 per cento, Lazio 12 per cento, Marche 64 per cento e Umbria 12 per cento;

Acquisita l'intesa in data 12 ottobre 2022 nella cabina di coordinamento integrata, del coordinatore della struttura di missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Carlo Presenti, e dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. È approvato lo schema di accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016, allegato e parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza è volta ad approvare la costituzione della «Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016 del Fondo di garanzia per le PMI» (in seguito «Sezione speciale Cratere Sisma 2016») al fine di agevolare, attraverso la concessione di una garanzia, l'accesso al credito:

a) delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi della macro-misura B «Rilancio economico sociale» - Investimenti di grande dimensione (B1.1), investimenti medie dimensioni (B1.2) e ciclo delle macerie (B3.3), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR al fine della realizzazione degli investimenti programmati;

b) delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi previsti dalle linee d'intervento della macro-misura B «Rilancio economico sociale», e agli incentivi previsti dal bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia (sub-misure A2.3 e A2.4), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR al fine della realizzazione degli investimenti programmati;

c) delle PMI e dei professionisti danneggiati dal sisma 2016, ubicati nei comuni colpiti dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, negli interventi di ricostruzione ove risulta prevista l'anticipazione dell'IVA;

2. L'intervento della Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016 è disciplinato dalle modalità operative definite nell'accordo di cui allo schema allegato 1 alla presente ordinanza, parte integrante del presente atto recante «Schema di accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione della Sezione speciale Cratere Sisma 2016 del Fondo di garanzia per le PMI.

3. La gestione della Sezione sisma 2009-2016 è affidata al Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587 - viale America, 201 - 00144 Roma, in seguito («MISE»).

Art. 3.

Dotazione finanziaria

1. La Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016 è finanziata a valere sulla contabilità speciale 2016 mediante le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 43-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per un totale di 5.000.000,00 euro.

2. Il fondo, di cui al precedente comma 1, è istituito per le aree dei crateri sisma 2009 e sisma 2016 ed il finanziamento previsto, sulla base dell'art. 43-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è destinato alle aree del Cratere Sisma 2016. La struttura tecnica di missione sisma 2009 si riserva con successivo provvedimento di integrare il fondo di cui al comma 1 con proprie risorse, al fine di poter estendere l'operatività del Fondo di garanzia al cratere 2009.

3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse e può essere variata la ripartizione tra le categorie di destinatari di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Gli aiuti connessi alla garanzia rilasciata della Sezione Sisma 2016 sono concessi nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 come aiuti «*de minimis*» o nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e 1388/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno

(«regolamenti di esenzione»), in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero nel rispetto di altri regimi di aiuto comunicati dalla Commissione europea.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rinvia alle norme nazionali e di diritto dell'Unione europea, per quanto applicabili.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. Sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni colpiti e danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'ordinanza sarà pubblicata altresì sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2752

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma

23A00507

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amversio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 47/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 139/2022 del 26 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di betaina anidra, "Amversio"»;

Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2022 con la quale la società Serb S.A. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Amversio» (betaina);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AMVERSIO (betaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Amversio» (betaina) è indicato per il trattamento aggiuntivo dell'omocistinuria, che comporta *deficit* o difetti di:

cistationina beta-sintetasi (CBS);

5,10-metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR);

metabolismo del cofattore cobalamina (cbl).

«Amversio» deve essere usato come integratore di altre terapie, quali vitamina B6 (piridossina), vitamina B12 (cobalamina), folato e di una dieta specifica.

Confezione:

«1 g polvere orale - uso orale - flacone (HDPE) 180 g» 1 flacone + 3 cucchiai dosatore (1 g, 150 mg, 100 mg);

A.I.C. n. 050127012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 275,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 517,57.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Amversio» (betaina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amversio» (betaina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pediatra, epatologo, nefrologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00406

DETERMINA 16 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Folico EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 51/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 211 del 20 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 257 del 3 novembre 2022, con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Folico EG» (acido folico);

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2022 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Acido Folico EG» (acido folico);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO FOLICO EG (acido folico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«400 mcg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045545050 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,46;

«400 mcg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045545062 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,14.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Folico EG» (acido folico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Folico EG» (acido folico) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00407

DETERMINA 16 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Leqvio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 52/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 163/2022 del 6 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di inclisiran, "Leqvio"»;

Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2022 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Leqvio» (inclisiran);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 settembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEQVIO (inclisiran) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Leqvio» (inclisiran) è indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:

in associazione a una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per l'LDL-C con la dose massima tollerata di una statina,

oppure

in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata.

Confezioni:

«284 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1,5 ml (189 mg/ml)» 1 siringa preriempita con dispositivo di protezione dell'ago - A.I.C. n. 049274020/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.823,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.659,82;

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Clausola di salvaguardia: al superamento del fatturato di 40,59 milioni nei ventiquattro mesi, è onere della società presentare istanza di rinegoziazione delle condizioni negoziali di cui al presente accordo, al fine di ricontrattare il prezzo con una ulteriore scontistica. Qualora la società non provveda a presentare tempestivamente istanza di rinegoziazione, AIFA convocherà in qualsiasi momento la società per la revisione dei termini dell'accordo. Successive negoziazioni riferite al medesimo prodotto dovranno contenere condizioni migliorative per il Sistema sanitario nazionale rispetto a quelle contenute nel presente accordo, salvo casi eccezionali debitamente rappresentati dalla società. È, altresì, onere della società monitorare il numero delle confezioni vendute a carico del Servizio sanitario nazionale e il relativo fatturato del medicinale in oggetto e di comunicarne semestralmente il valore all'Agenzia italiana del farmaco.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162.

È confermato il Registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Leqvio», a base di inclisiran per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Leqvio» (inclisiran) è indicato in adulti:

in prevenzione primaria in pazienti di età ≤80 aa con ipercolesterolemia familiare eterozigote e livelli di LDL-C ≥130 mg/dL nonostante terapia da almeno sei mesi con statina ad alta potenza alla massima dose tollerata + ezetimibe oppure con dimostrata intolleranza alle statine (vedere successivamente la definizione di intolleranza) e/o all'ezetimibe;

in prevenzione secondaria in pazienti di età ≤80 aa con ipercolesterolemia familiare eterozigote o ipercolesterolemia non familiare o dislipidemia mista e livelli di LDL-C ≥70 mg/dL nonostante terapia da almeno sei mesi con statina ad alta potenza alla massima dose tollerata + ezetimibe oppure dopo una sola rilevazione di C-LDL in caso di IMA recente (ultimi dodici mesi) o eventi CV multipli oppure con dimostrata intolleranza alle statine (vedere successivamente la definizione di intolleranza) e/o all'ezetimibe.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://servizionline.aifa.gov.it/

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Leqvio» (inclisiran) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista, neurologo, endocrinologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00408

DETERMINA 16 gennaio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deferiprone Lipomed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 53/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 84796/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 1° agosto 2020, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Deferiprone Lipomed», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 16 giugno 2022 con la quale la società Lipomed GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Deferiprone Lipomed» (deferiprone);

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DEFERIPRONE LIPOMED (deferiprone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Deferiprone Lipomed» (deferiprone) è indicato in monoterapia nel trattamento dell'accumulo di ferro nei pazienti affetti da talassemia maggiore quando l'attuale terapia chelante è controindicata o non adeguata;

«Deferiprone Lipomed» (deferiprone) in associazione con un altro chelante è indicato nei pazienti affetti da talassemia maggiore quando la monoterapia con un chelante del ferro è inefficace, o quando la prevenzione o il trattamento delle conseguenze potenzialmente fatali del sovraccarico di ferro (principalmente sovraccarico cardiaco) giustifica la correzione rapida o intensiva.

Confezione:

«500 mg compressa rivestita con film, uso orale» blister (alluminio/PVC/PVDC) 100 compresse - A.I.C. n. 047186010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 116,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 218,00.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Deferiprone Lipomed» (deferiprone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente Determinazione.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deferiprone Lipomed» (deferiprone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00409

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 289 del 12 dicembre 2022), **coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 7** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prolungamento delle operazioni di votazione

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione *del comma 1 sono* valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, *del Parlamento europeo* e dall'attuazione dei *referendum*, *iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,* è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui *al comma 2 si provvede* mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

«*Omissis*. — 399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: "martedì" è sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" e, alla medesima lettera *c)*, le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):

«*Omissis*. — 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Omissis.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

23A00642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arlevertan»

Estratto determina IP n. 4 del 19 dicembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuizione del numero di identificazione: autorizzata l'importazione parallela del medicinale ARLEVERTAN «20 mg/40 mg» - TABL 20 dal Belgio con numero di autorizzazione BE316872, intestato alla società Hennig Arzneimittel GMBH & comma KG Liebigstrasse 1-2 65439 Florsheim Am Main Allemagne e prodotto da Henning Arzneimittel Liebigstrasse 1-2 65439 Flörsheim AM Main Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 - Napoli.

Confezione: «Arlevertan» «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - Codice A.I.C.: 049889013 (in base 10) 1HLHRP (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 20 mg di cinnarizina e 40 mg di dimenidrinato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, talco, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato e sodio croscarmellosa.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO) De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Arlevertan» «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - Codice A.I.C. : 049889013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Arlevertan» «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/al codice A.I.C. : 049889013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00411

Rettifica della determina IP n. 261 del 19 marzo 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental».

Estratto della determina IP n. 420 dell'11 maggio 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 261 del 19 marzo 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg, 60 comprimidos de libertação modificada dal Portogallo con numero di autorizzazione 4600284, importatore Farmed S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 del 7 aprile 2021, ove riportato:

classe di rimborsabilità: «C(nn)»

leggasi:

classe di rimborsabilità: «C».

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00455

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 722 del 2 agosto 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Paxabel».

Nell'estratto della determina IP n. 722 del 2 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 18 agosto 2021, relativo all'importazione parallela del FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en 20 sachet dalla Francia con numero di autorizzazione 3400933899783, importatore: Farmed S.r.l., ove riportato:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C.: 049420019 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C.: 049420019 SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

23A00471

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcio carbonato, «Geffeffect»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 251/2022 del 6 dicembre 2022

Procedura europea: IE/H/1139/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GEFFEFFECT le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Italia.

Confezioni:

«750 mg gomma da masticare medicata gusto menta fredda» 10 gomme da masticare in blister PVC/PVdC/Al - A.I.C. n. 050161013 (in base 10) 1HUTCP (in base 32);

«750 mg gomma da masticare medicata gusto menta fredda» 20 gomme da masticare in blister PVC/PVdC/Al - A.I.C. n. 050161025 (in base 10) 1HUTD1 (in base 32).

Principio attivo: calcio carbonato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Fertin Pharma A/S,

Dandyvej 19- 7100 Vejle - Danimarca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 giugno 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00509

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia, oppure non hanno provveduto al rinnovo dell'iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Pertanto, con determinazioni dirigenziali n. 11 del 16 gennaio 2023 e n. 14 del 16 gennaio 2023 è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

con determinazione dirigenziale n. 11 del 16 gennaio 2023:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti	Stato al registro imprese
FI 318	Bellini s.n.c. Di paolo Bellini e C.	Firenze	4	/	attiva
FI 1160	Coral Import - Società a responsabilità limitata	Firenze	10	/	attiva
FI 1948	Matsumoto Junko	Firenze	1	/	attiva
FI 594	Sacchi e Vignoli di Vignoli Valentina	Firenze	2	/	cancellata
FI 797	Cianferoni Francesco	Firenze	2	/	cancellata
FI 1884	Francesco Bianchi	Firenze	1	/	cancellata
FI 1885	Sezione*Aurea di Blasucci Patrizia	Sesto Fiorentino	1	/	cancellata
FI 1908	Giannini Gioielli di Giannini Elisabetta	Firenze	2	/	cancellata
FI 1930	DC Artisan Jeweler di Denise Haraina Copp	Firenze	1+ 1 token	/	cancellata
FI 1934	Kallira di Juliana Kara Gatt	Empoli	1	/	cancellata
FI 1955	Artema Firenze S.p.a.	Campi Bisenzio	3	/	cancellata

con determinazione dirigenziale n. 14 del 16 gennaio 2023:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti	Stato al Registro Imprese
FI 1597	Ennio Preziosi Di Leoncini Ennio	Firenze	2	/	Attiva

Si diffidano dall'uso dei relativi punzoni gli eventuali detentori, qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

23A00410

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 19 gennaio 2023, n. 96 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 gennaio 2023, n. 96, è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12,00 del 21 febbraio 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 19 gennaio 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mise.gov.it

23A00472

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-023) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.